

1.4 Imprese e mercato interno

Diritto societario

È proseguita seppure con esiti altalenanti l'attività di revisione del diritto societario.

In particolare, si sono arrestati i negoziati sul progetto di **Regolamento sulla Società Privata Europea - SPE**, soprattutto per l'atteggiamento intransigente della Germania (appoggiata dai Paesi nordici) relativamente all'istituto della partecipazione dei dipendenti della società alla gestione dell'impresa. Un punto molto delicato che, presente anche nella disciplina della Società Europea, introdotta con il Regolamento CE 2001/2157, ne rappresenta un ostacolo al suo pieno utilizzo nei Paesi che non conoscono tale istituto partecipativo, e segnatamente in Italia.

Malgrado il mancato raggiungimento di un accordo sul Regolamento SPE, la Commissione europea nel corso del 2011 ha continuato (a seguito della consultazione pubblica del 2010) ad esplorare l'opportunità di adottare un regolamento europeo di disciplina della Fondazione Europea (ai sensi dell'art. 352 TFUE). È un progetto particolarmente ambizioso che l'Italia guarda con attenzione ed interesse, come ha espresso in sede del Comitato consultivo della Commissione europea sul diritto societario (CLEG) e che è tra le iniziative inserite nel Single Market Act e nella Comunicazione delle 12 leve.

Tra le iniziative che si sono concluse con successo nel corso del 2011 si segnala la Direttiva che modifica la IV direttiva che introduce un regime semplificato ai fini della pubblicazione dei bilanci per le microsocietà e l'interconnessione dei registri delle imprese.

La proposta iniziale della Commissione europea, sulle microimprese, risalente al 2009, prevedeva in realtà la totale esenzione dalla **pubblicazione dei bilanci**. Le consultazioni interne nazionali hanno tuttavia evidenziato una netta contrarietà a tale soluzione in quanto andava a ledere i principi di trasparenza nei rapporti tra imprese e terzi (fornitori, banche, dipendenti). Nel 2009 si costituì una minoranza di blocco (di cui faceva parte l'Italia, con Francia, Spagna, Belgio ed altri). Peraltro, la proposta prevedeva che tale esenzione fosse opzionale per gli Stati membri, comportando quindi la frammentazione del Mercato Interno nel diritto societario.

La Presidenza ungherese ha ripreso il dossier abbandonando l'idea dell'esenzione e prevedendo un sistema "semplificato" di pubblicazione e di redazione dei conti annuali.

I negoziati si sono rivelati particolarmente delicati in quanto nella minoranza di blocco si sono evidenziate varie esigenze di cui si teneva conto nel testo di compromesso. Gli unici due Stati Membri che hanno mantenuto inalterata la propria posizione (per l'esenzione e che questa fosse opzionale) sono stati la Germania e il Regno Unito.

L'Italia ha avuto un ruolo preminente nel ricercare una soluzione di compromesso che fosse soddisfacente sul piano della trasparenza e certezza del diritto nonché mirato a semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, in particolare quelle più piccole, in considerazione che il tessuto produttivo nazionale (ma anche

europeo) è caratterizzato proprio dalla presenze di piccole e piccolissime imprese che rappresentano la primaria fonte di crescita e sviluppo.

La direttiva sull'interconnessione dei registri è finalizzata a favorire lo scambio di informazioni e a consentire la cooperazione amministrativa tra i registri stessi e/o le autorità competenti.

Già con il progetto EBR (un progetto su base volontaria avviato dai registri delle imprese con il sostegno della Commissione europea) si è cercato di sviluppare ed attuare un modello innovativo di interoperabilità, piattaforma di servizi ICT e strumento di gestione per i registri di imprese per interagire in tutta l'UE. Per rispondere efficacemente alle modifiche legislative, i dati sui registri nazionali devono essere automaticamente allineati. Si darebbe così attuazione piena alle direttive "societarie", per offrire informazioni, indispensabili, relative alle attività transfrontaliere delle imprese, alla vita delle società (apertura o chiusura delle filiali o succursali), società europea (SE), alla società cooperativa europea (SCE) alla società privata europea (qualora venisse adottato il regolamento) o ancora alla direttiva sulla trasparenza (sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato).

La direttiva in questione integra una serie di direttive di diritto societario volte a garantire l'obbligo di informazione (da far transitare nel sistema di interconnessione dei registri) mediante l'utilizzo di un identificativo unico, di aggiornamento dei dati, a migliorare l'accesso transfrontaliero delle informazioni.

La direttiva prevede la costituzione di una piattaforma centrale europea. È stato un punto molto delicato sul quale l'Italia si è battuta affinché essa sia aperta alle soluzioni che si riterranno adeguate relativamente alla tecnologia non tanto attuale quanto futura. Definire in maniera puntuale la tecnologia avrebbe infatti potuto determinare un sistema rigido e chiuso a nuove soluzioni tecnologiche. Tali aspetti saranno poi definiti in seno al Comitato (procedura di esame ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011 "Comitatologia").

Per quanto concerne l'attuazione, la scelta iniziale della Commissione europea di ricorrere agli atti delegati per l'implementazione della direttiva è stata contrastata dalla maggior parte delle delegazioni, tra le quali l'Italia. Nella versione attuale, invece, la scelta è finalizzata a rinviare lo sviluppo del sistema mediante il ricorso alle misure di esecuzione.

In base ai dati forniti dalla Commissione europea, sono stimati 4,5 milioni di euro per la creazione, ad intero carico del budget dell'Unione europea, e 2,5 milioni per il mantenimento in co-finanziamento con gli Stati membri, i quali sopporteranno in particolare i costi di adeguamento dei propri sistemi. Le risorse per la attuazione della direttiva andranno a valere sul fondo Connecting Europe Facility ed in particolare all'interno dei 9 mld proposti dalla Commissione per i servizi digitali, per il Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020.

Piccole e medie imprese

Nel maggio 2010, il Governo italiano, fra i primi in Europa, ha approvato la Direttiva di attuazione dello Small Business Act (SBA) che ha dato il via ad una "nuova politica produttiva" riferita soprattutto alle micro e piccole imprese, complementare alla "politica industriale" più vicina alle esigenze delle imprese di maggiori dimensioni. La Direttiva ha previsto, tra l'altro, il monitoraggio continuo

delle politiche messe in campo a sostegno delle PMI e la predisposizione di una legge annuale nazionale per le piccole imprese. Nel 2011 la Commissione ha elaborato un Documento di Revisione dello SBA, al quale l'Italia ha fornito un importante contributo. In particolare state recepite alcune proposte avanzate dal Ministero dello Sviluppo economico in stretta collaborazione con il Tavolo Permanente PMI (insediato nel marzo 2010). Tra le proposte emerse si segnalano le seguenti:

diffondere la “cultura della rete” presso le piccole imprese e le imprese artigiane, anche tramite la previsione di un “Contratto di Rete Europeo” sul modello italiano che possa favorire le relazioni tra le PMI dell’Unione europea attraverso processi di internazionalizzazione;

favorire la diffusione del venture capital nelle piccole imprese di middle class o “piccole imprese di fascia alta”, agevolando l’incontro tra domanda e offerta di capitali finalizzata alla patrimonializzazione delle imprese notoriamente sottocapitalizzate;

regionalizzare lo SBA, al fine di tener conto delle diverse realtà economiche e territoriali e nominare un “Mr. PMI” regionale.

La predetta legge annuale per le piccole imprese prevista dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri è confluita nello “Statuto delle imprese”, divenuto legge lo scorso 11 novembre (Legge n. 180/2011). Il provvedimento sottolinea la forte attenzione del Governo verso le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, ne stabilisce i diritti fondamentali e reca una pluralità di disposizioni sulle politiche pubbliche riguardanti le PMI. Lo Statuto riserva alle micro, piccole e medie imprese ed alle reti di impresa una quota minima del 60% degli incentivi di natura automatica e valutativa, di cui almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese; favorisce la cooperazione strategica tra le Università e le micro, piccole e medie imprese e promuove la trasparenza nei rapporti fra imprese e istituti di credito con l’obbligo di questi ultimi di trasmettere periodicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze un rapporto sulle condizioni medie di credito praticate.

In merito al grave problema dei ritardi nei pagamenti relativi alle transazioni commerciali da parte delle P.A. e delle grandi imprese nei confronti delle micro e piccole imprese sub-fornitrici, lo Statuto delle imprese delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo che recepisca integralmente la Direttiva 2011/7/UE, la quale stabilisce il termine di 30 giorni per i pagamenti di merci e servizi forniti dalle imprese alla P.A. e di 60 giorni per i pagamenti fra privati (salvo diversi accordi contrattuali).

Iniziative della Commissione europea in materia di concessioni e di appalti pubblici

Nel corso del 2011 il Governo ha seguito l’attività di consultazione promossa dalla Commissione europea e finalizzata all’introduzione di una disciplina specifica in materia di concessioni.

Intendimento della Commissione europea è quello di proporre regole chiare che permettano di migliorare l’accesso al mercato delle concessioni per le imprese europee.

Si tratta di una nuova proposta di direttiva, trasmessa il 21 dicembre 2011 dalla Commissione al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo, con la quale verranno introdotte regole finalizzate a disciplinare alcuni aspetti fondamentali (quali, ad esempio, la definizione stessa di contratto di concessione, chiarendone alcuni aspetti rispetto alla definizione attualmente contenuta nelle direttive appalti) e gli obblighi di trasparenza e pubblicità. Quanto alle procedure di affidamento non saranno imposte tipologie specifiche ma dovrà comunque essere garantito il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

A gennaio 2011 la Commissione europea ha avviato una consultazione di tutti gli attori coinvolti (stazioni appaltanti, imprese, parti economiche e sociali) tramite la pubblicazione del Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici.

La Commissione europea, al termine delle consultazioni alle quali ha partecipato il Governo italiano, ha trasmesso, in data 21 dicembre 2011, al Consiglio dei Ministri e al Parlamento europeo due proposte di direttiva che vanno a sostituire le vigenti direttive sugli appalti pubblici nei settori ordinari (Direttiva 2004/18/CE) e nei settori speciali (Direttiva 2004/17/CE).

Concorrenza e aiuti di Stato

Il nuovo pacchetto di norme in materia di finanziamento pubblico dei Servizi d'interesse economico generale (SIEG)

A seguito dei risultati derivanti dalla Consultazione pubblica lanciata il 10 giugno 2010 dalla Commissione europea sull'applicazione delle disposizioni europee in materia di SIEG, la stessa Commissione ha effettuato una revisione completa della normativa europea sul finanziamento dei servizi pubblici che è sfociata, il 20 dicembre 2011, nell'adozione di un nuovo pacchetto di misure denominato "pacchetto Almunia", entrato in vigore il 31 gennaio 2012.

L'iter di predisposizione delle nuove norme è stato oggetto di attività di approfondimento da parte del Governo per il tramite del Dipartimento delle politiche europee, che ne ha seguito gli sviluppi fin dalla consultazione lanciata dalla Commissione europea ed ha elaborato la posizione italiana, frutto del coordinamento con le amministrazioni centrali e regionali l'ANCI e l'UPI e con il contributo dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

Il nuovo "pacchetto", consta di 4 strumenti, due dei quali costituiscono una novità rispetto al precedente pacchetto Monti-Kroes:

- la Comunicazione 2012/C 8/02 sulla applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (pubblicata sulla GUUE C 8 dell'11.01.2012), che chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG, allo scopo di facilitare l'applicazione delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico e illustra a quali condizioni non configurano aiuti di Stato oppure sono relativi a servizi che per le loro stesse caratteristiche non sono suscettibili di incidere sulla concorrenza intracomunitaria;
- il Regolamento de minimis specifico per i SIEG, in base al quale le compensazioni fino a 500.000 euro per tre esercizi finanziari non

costituiscono aiuti di Stato. Il regolamento non è stato ancora adottato definitivamente in quanto non è stato completato il relativo iter procedurale. Il 20 dicembre 2011 la Commissione ha infatti approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Gli altri due strumenti sono costituiti da:

- la Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Tale decisione, modifica la decisione 2005/842/CE ridefinisce le condizioni in base alle quali gli aiuti sotto forma di compensazione degli oneri di servizio pubblico, pur costituendo aiuti di Stato, sono compatibili e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione. In particolare, riduce da 30 milioni a 15 milioni la soglia entro la quale le compensazioni per la prestazione del SIEG sono compatibili.
- la Comunicazione 2012/C 8/03 recante Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Tale disciplina, che modifica la disciplina 2005/C 297/04, regola i casi di compensazione al di fuori del campo di applicazione della decisione di esenzione, i quali, quindi, restano soggetti alla notifica alla Commissione europea, e possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri indicati nella disciplina stessa;

In merito alle modalità di applicazione del nuovo pacchetto SIEG, il Governo ha costantemente attuato il coordinamento con le amministrazioni regionali e locali, attraverso periodiche riunioni.

Inoltre, il Dipartimento, ha avviato la predisposizione di un corso di formazione *on line*, da rendere disponibile sul sito dello stesso Dipartimento che costituisce il primo passo per l'avvio di un programma di formazione che avrà carattere generale e specifico.

La revisione delle linee guida dell'Unione europea sul finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti in aeroporti regionali

In esito alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione il 7 maggio 2011 in materia di revisione delle "Linee guida comunitarie sul finanziamento degli aeroporti e aiuti pubblici all'avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali" (d'ora in poi Linee guida), le autorità italiane il 15 giugno 2011 hanno trasmesso un *position paper*, nel quale si è tenuto conto delle considerazioni derivanti dal consueto coordinamento operato a livello nazionale fra tutte le amministrazioni centrali e regionali, nonché delle valutazioni fornite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

Il documento delle Autorità italiane si è dapprima soffermato sulla necessità di una maggiore chiarezza delle disposizioni europee che renda le regole di più facile lettura per tutti gli operatori del settore, anche ai fini della certezza del diritto.

Si è quindi rilevata la necessità di tenere conto delle modifiche dell'offerta dei servizi di trasporto aereo e dei conseguenti mutamenti della domanda, oltre che delle diversità di contesto socio-economico.

Sotto questo profilo, si è evidenziato che la rete degli aeroporti minori all'interno del più generale sistema aeroportuale, svolge un ruolo importante, su scala regionale. I piccoli aeroporti, infatti, rappresentano i punti più capillari di un servizio a rete costituito dagli aeroporti di categoria superiore e costituiscono un sistema di riferimento per le attività economiche della zona interessata.

Il documento ha pertanto sottolineato che gli aiuti di Stato, da questo punto di vista dovrebbero essere coordinati con progetti di incremento del traffico a livello locale e con interventi finalizzati allo sviluppo contestuale delle infrastrutture, a supporto di tutti i segmenti del mercato.

Inoltre, il Governo per il tramite del Dipartimento ha attuato il coordinamento con le amministrazioni e gli enti interessati ai fini della puntuale risposta alle richieste della Commissione europea sui dossier aventi ad oggetto problematiche concernenti il finanziamento pubblico agli aeroporti, che sono stati oggetto di richieste di informazioni della Commissione europea.

Revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato al settore cinematografico

Alla fine del mese di settembre, l'Italia per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, agli esiti di un coordinamento tra tutte le amministrazioni interessate, ha predisposto e trasmesso a Bruxelles un documento di risposta delle Autorità Italiane al questionario della Commissione europea in materia di aiuti di Stato al settore cinematografico.

Attraverso il questionario la Commissione ha raccolto le osservazioni ed i suggerimenti dei Paesi membri in vista della prossima proposta di modifica degli orientamenti che disciplinano gli aiuti al settore.

Le Autorità italiane hanno indicato tre obiettivi che la prossima disciplina europea dovrà perseguire:

- estendere il campo di intervento degli aiuti a tutta la filiera dell'industria cinematografica, ampliando il concetto di opera cinematografica che comprenda esplicitamente anche le altre opere audiovisive;
- confermare il principio dell'eccezione culturale come criterio per l'ammissibilità degli aiuti di Stato al settore cinematografico;
- ricondurre il principio dell'eccezione culturale al concetto di sostenibilità delle iniziative di incentivazione.

Linee guida sugli aiuti di Stato dovuti ai costi indiretti per la produzione di CO₂

La Commissione europea, alla fine del mese di ottobre, ha predisposto una bozza di orientamenti per la disciplina degli aiuti di Stato che possono essere concessi alle industrie che dovessero risultare esposte ad un elevato rischio di "carbon leakage" a causa dei costi di CO₂ dei prezzi dell'energia elettrica come conseguenza dell'entrata in vigore della Direttiva ETS -3 nel 2013.

L'Italia per il tramite del Dipartimento per le politiche europee, in condivisione con il Comitato interministeriale per gli affari comunitari, ha avviato il coordinamento con le amministrazioni coinvolte e con tutti le associazioni di impresa potenzialmente soggetti ad un aggravio dei costi di produzione.

L'obiettivo è quello di presentare alla Commissione un documento quanto più condiviso dalle componenti amministrative e di settore nazionali che sottolinei la necessità di fornire una compensazione di carattere finanziario alle imprese esposte ad un effettivo rischio di carbon leakage indiretto evitando, d'altra parte, che si generino distorsioni all'interno del mercato unico europeo tra imprese appartenenti ad uno stesso settore, ma operanti in Stati Membri diversi, dovute alla diversa disponibilità di risorse economiche.

Nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato alla banda larga

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica ad aprile 2011.

A seguito del coordinamento con le amministrazioni centrali e regionali interessate, ad agosto 2011 si è trasmessa la posizione delle Autorità italiane in materia, consultabile sul sito del Dipartimento politiche europee, oltre che su quello della DG Concorrenza della Commissione europea. L'Italia ha anche partecipato alla riunione multilaterale con la Commissione e con gli Stati membri, i lavori per la definitiva adozione sono ancora in corso.

Revisione delle regole europee sugli aiuti a finalità regionale

In vista della proposizione, nel 2012, delle nuove linee guida in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha tenuto nel marzo del 2011 un seminario al quale l'Italia ha preso parte.

In quella sede sono state espresse le linee di tendenza maggiormente condivise attorno alle quali si potrebbe articolare, con maggiore probabilità, la fase di prima redazione degli orientamenti in parola.

Al riguardo, il Dipartimento ha inteso verificare con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali quali preliminari osservazioni di carattere generale, se ed in quanto condivise, far pervenire all'esecutivo europeo in tempo utile per contribuire alla redazione della prima bozza di orientamenti.

Dalla riunione di coordinamento svolta sempre a marzo, sono emerse alcune istanze riassumibili in:

maggiore grado di flessibilità dei criteri per la individuazione delle aree 107.3 lett. c del TFUE;

possibilità di far ricorso alla percentuale di popolazione occupata anziché al dato della popolazione disoccupata per la fissazione dei tetti di popolazione ammissibile agli aiuti 107.3 lett. c del TFUE;

possibilità di individuare criteri oggettivi per una efficace valutazione d'impatto degli aiuti a finalità regionale.

Aiuti temporanei

Nel corso del 2011 è proseguita l'attività di acquisizione dei dati relativi agli aiuti di Stato temporanei concessi nel corso dell'anno.

La Commissione nel 2010 aveva prorogato, a determinate condizioni, la possibilità di concedere aiuti temporanei in considerazione dei perduranti effetti della crisi economico finanziaria sulle economie europee.

Il Governo, pertanto, in base a quanto previsto dall'art. 8 del DPCM 23 dicembre 2010, ha predisposto l'ultima relazione sugli aiuti temporanei contenente i dati relativi all'impegno finanziario, diviso per tipologia di incentivi utilizzati, delle amministrazioni che hanno concesso aiuti, nonché i dati sulle finalità della spesa. La relazione è stata trasmessa alla Commissione europea alla fine del mese di settembre.

Valutazione di efficacia degli aiuti concessi

Nel mese di dicembre 2011, il Governo ha avviato un tavolo di lavoro al quale partecipano le figure professionali che, nell'ambito delle amministrazioni che a vario titolo si occupano di incentivi alle imprese, hanno una specifica competenza in materia di monitoraggio della efficacia degli aiuti di Stato. L'obiettivo è di effettuare una valutazione d'impatto, promuovendo la condivisione dei metodi utilizzati con tutte le amministrazioni di ogni livello di governo, al fine di enucleare una griglia di criteri semplificati che possa rappresentare delle concrete ed efficaci linee di indirizzo per gli enti che concedono aiuti, caratterizzate da un alto grado di omogeneità sul territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali.

Tale progetto è per il momento limitato alla valutazione d'efficacia degli aiuti temporanei, la quale, tuttavia, è un obbligo che l'art. 8 del DPCM 23 dicembre 2010 ha posto in capo agli enti erogatori degli aiuti. In considerazione della opportunità che tutte le valutazioni rispondano a criteri oggettivi, la presentazione delle prescritte relazioni sull'efficacia dei regimi temporanei di incentivazione sarà susseguente al termine del progetto in corso, al cui esito potrà essere disponibile una prima approssimazione dei criteri di valutazione.

Proprietà intellettuale

Con l'avvento delle nuove tecnologie, gli accessi a banda larga e, soprattutto, l'espansione delle attività on-line si è modificato il contesto in cui operano i diritti di proprietà intellettuale (DPI), tra cui rientrano i diritti di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni e modelli e indicazioni geografiche) e i diritti d'autore e i diritti connessi al loro esercizio (per artisti, produttori ed emittenti radiotelevisive).

Nel Rapporto Monti, è stato evidenziato come l'Europa si muova a una velocità minore di quella degli Stati Uniti a causa dei diversi ostacoli che riducono la capacità di innovare e creare valore aggiunto nel settore digitale, tra i quali la frammentazione dei mercati on-line, l'inadeguata legislazione sulla proprietà intellettuale, la mancanza di interoperabilità, nonché di infrastrutture trasmissive ad alta velocità, di fiducia e di competenze digitali.

Secondo un recente studio, la UE potrebbe guadagnare il 4% del PIL, che corrisponde a una plusvalenza di 500 miliardi di euro, accelerando considerevolmente lo sviluppo del mercato unico digitale entro il 2020, con un impatto simile al programma del mercato interno del 1992.

La Commissione europea ha pertanto adottato il 24 maggio 2011 una Comunicazione sulla strategia globale di innovazione del quadro giuridico dei DPI, con l'obiettivo di consentire ad inventori, autori, utenti e consumatori di adeguarsi al nuovo contesto e di aumentare le opportunità commerciali.

Le nuove iniziative – legislative e non legislative - cercano di ottenere un giusto equilibrio tra sostegno della creatività ed innovazione, sia garantendo riconoscimenti e investimenti agli autori, sia promuovendo il più ampio accesso possibile a beni e servizi tutelati dai DPI.

Si segnala inoltre il negoziato sulla proposta di direttiva su alcuni usi delle opere orfane avviato durante la Presidenza ungherese. Il problema delle opere orfane - cioè quelle opere che sono ancora protette dal diritto d'autore ma i cui titolari non possono essere identificati o localizzati (l'avente diritto, cioè, è sconosciuto o irreperibile), comportando, per l'utente, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione necessaria, ad esempio, per digitalizzare un libro - riveste un'importanza centrale per le istituzioni culturali europee e per i progetti europei come *Europeana*, il portale del patrimonio culturale europeo, spesso impossibilitate a rendere accessibili on-line le loro opere.

La proposta di normativa europea ha un obiettivo determinato e circoscritto: permettere l'uso transfrontaliero on line delle opere orfane pubblicamente accessibili – escluse, almeno al momento, quelle fotografiche - depositate negli archivi, musei, biblioteche e videoteche pubbliche, comprese quelle audio, audiovisive e cinematografiche prodotte da organismi di servizio pubblico di radiodiffusione⁸.

L'Italia ha proposto, nel Gruppo competente del Consiglio, modifiche al testo originario della Commissione europea che prevedono due opzioni alternative: una, finalizzata ad un utilizzo delle opere orfane per i soli scopi di interesse pubblico, senza trasferimento di alcun diritto a terzi; l'altra, che consente ulteriori usi, anche economici ma assicurando una parità di trattamento per tutti i soggetti che operano sul mercato, senza rischi di alterazione della concorrenza.

La prima opzione – preferita dall'Italia - è stata sostanzialmente ripresa nell'ultima proposta di compromesso predisposta dalla Presidenza polacca.

Un aspetto importante è costituito dal contrasto delle violazioni del diritto di proprietà intellettuale, a tal proposito la Commissione europea, nella sua Comunicazione, ha ribadito che contraffazione e pirateria sono una minaccia crescente per l'economia: tra il 2005 e il 2009, i casi di beni sospetti registrati dalle dogane UE è aumentato da 26.704 a 43.572. Nel frattempo nell'industria

⁸ Nel settore dell'editoria, la proposta copre anche le opere visive, come le fotografie e le illustrazioni contenute in queste opere pubblicate.

creativa si stima che, nel solo 2008, la pirateria sia costata all'industria europea musicale, cinematografica, televisiva e dei *software* 10 milioni di euro e oltre 185 000 posti di lavoro.

Una proposta di regolamento finalizzata all'allocazione dell'Osservatorio europeo per la lotta alla contraffazione e pirateria nell'UAMI (*Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno* di Alicante) è stata negoziata durante il 2011. L'Osservatorio, fino ad oggi, come anche sottolineato dalla stessa Commissione, non ha prodotto risultati di rilievo e non ha potuto svolgere in maniera efficace il proprio mandato, a causa dell'insufficienza di risorse umane, finanziarie e strumentali. La proposta di sinergia con l'UAMI è apparsa, pertanto, una soluzione pragmatica - considerate anche le ampie risorse economiche disponibili dall'Ufficio - su cui si è espressa positivamente in data 29 giugno 2011 anche la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato - pur generando alcune preoccupazioni riguardo al futuro assetto delle competenze e all'ampiezza dei compiti e dei diritti tutelati, ben più vasti delle attuali conoscenze rinvenibili nell'Ufficio di Alicante⁹.

La delegazione italiana ha sostenuto, in via generale, la proposta, pur sottolineando come fosse necessario tener conto sia della complessità e varietà delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tutelati dal diritto dell'Unione o dalle legislazioni nazionali sia del riparto di competenze esistente nelle singole realtà nazionali.

Queste esigenze sono sostanzialmente confluite nell'attuale testo frutto del trilogo svolto durante la Presidenza polacca, che ha, quindi, firmato la consueta lettera per comunicare al Parlamento europeo l'accordo del Consiglio sul pacchetto di compromesso finale¹⁰ per un accordo in prima lettura nel 2012.

La direttiva per estendere da 50 a 70 anni la durata della protezione dei diritti connessi¹¹ all'esercizio dei diritti d'autore, limitatamente a quelli di cui godono artisti, esecutori ed interpreti musicali ed i produttori dei fonogrammi è stata adottata, in prima lettura, il 12 settembre 2011.

Quel che aveva indotto l'esecutivo europeo a lanciare nel 2008 la proposta era stata la considerazione che entro dieci anni gli interpreti di brani registrati negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso avrebbero perso ogni diritto sulle pubbliche esecuzioni, non solo tenendo in considerazione i grandi interpreti ma anche i circa 7000 *session players*.

⁹ Al momento, infatti, l'Agenzia di Alicante ha il compito di ricevere e, se del caso, registrare solamente i marchi a livello comunitario, nonché i disegni (*design*) e i modelli industriali. Da ciò ne consegue che la struttura ha – fin dalla sua nascita – una *mission* ben delimitata e definita, circoscritta solo ad alcuni dei diritti di PI oggi riconosciuti e protetti nell'UE

¹⁰ Il PE ha chiesto che il titolo dell'Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria fosse modificato in "Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale". A supporto della sua richiesta, il Parlamento europeo ha sostenuto che un tale cambiamento risulta coerente con l'ampia portata del progetto di regolamento, che copre tutti i diritti di proprietà intellettuale, come previsti dalla direttiva 2004/48/CE. L'Italia ha dato il suo pieno appoggio alla richiesta del PE.

¹¹ I diritti connessi sono diritti la cui esistenza è strettamente legata all'esercizio del diritto d'autore. La titolarità di tali diritti è riconosciuta in capo a soggetti diversi dall'autore dell'opera di ingegno, ma comunque ad esso collegati. La legge 633/1941 disciplina i diritti connessi nel Titolo II (artt. 72 ss.). Tali diritti non rappresentano una categoria omogenea. I diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore più emblematici sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive. Ci sono, poi, diritti connessi relativi a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell' ingegno": è il caso, solo a titolo esemplificativo, dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico e sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d'autore.

La proposta aveva, altresì, l'intento di riequilibrare la durata dei diritti dei produttori europei e quella dei diritti dei produttori statunitensi, attualmente fissata a 95 anni – per ridurre la posizione di svantaggio competitivo a danno degli stessi produttori europei.

L'Italia ha sostenuto, durante tutto il negoziato, l'iniziativa di prevedere una parificazione dei livelli di tutela degli artisti interpreti ed esecutori a livello europeo, ottenendo, per quanto riguarda il regime contrattuale, che gli Stati membri possano permettere agli originari contraenti di negoziare nuove clausole, anche economiche, più favorevoli ai *performers*. In caso di mancato accordo, gli Stati membri stabiliranno idonee procedure per la risoluzione della controversia (mediazione, arbitrato, tribunali). Qualora, poi, le case discografiche non intendano sfruttare commercialmente alcune opere musicali, gli artisti, interpreti ed esecutori avranno la possibilità di riacquistare i diritti per proporre le opere in questione ad altri canali di distribuzione o di distribuirli loro stessi, ad esempio, su Internet.

Infine, il ritorno economico, garantito dal nuovo termine di protezione dei diritti, costituirà un incentivo per l'industria, specialmente per le piccole e medie imprese del settore, a lanciare sul mercato e a promuovere materiali inediti e nuovi artisti.

1.5 Tutela dei consumatori

E' intervenuto lo scambio, all'interno delle attività di cooperazione e di armonizzazione della legislazione e delle procedure applicative del Regolamento, d'informazioni con le Autorità italiane competenti per la compilazione di questionari inviati alla Commissione europea, quali il questionario tematico, curato dal Garante per la protezione dei dati personali, su: "Data protection issues in the CPCS: a coordination mechanism to handle access requests" e, in collaborazione con il CEC e l'Associazione Adiconsum, quello riguardante la consultazione pubblica "Verso un approccio europeo coerente alle azioni collettive" e il questionario relativo ai provvedimenti inibitori – rete per la politica dei consumatori della Commissione.

L'Italia ha inoltre partecipato ai lavori consultivi per l'aggiornamento dell'allegato del Regolamento CE 2006/2004, e al progetto: "Unfair commercial Practices – Experiences and Procedures in the Member States" (Direttiva n. 2005/29/CE), cofinanziato dalla Commissione europea, al quale hanno aderito 12 Stati Membri.

Il Governo, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, ha seguito il negoziato relativo alla Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 25 ottobre 2011, nonché quello concernente la proposta di pacchetto legislativo ADR/ODR sulla risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori nel mercato unico e partecipazione all'attività del Gruppo di Lavoro Tutela Consumatori del Consiglio dell'Unione europea per la sua adozione.

È stata inoltre garantita la partecipazione al Gruppo Esperti Mercati dei Consumatori, al Gruppo Esperti Reclami dei consumatori, al Comitato Rete Politica Consumatori e al Comitato per la protezione dei consumatori nonché a workshop settoriali organizzati in tale ambito dalla DG SANCO della Commissione europea (su data protection e unfair commercial practices directive), all' European Consumer Summit.

Terminata la fase di consultazione pubblica sulla revisione della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (DGSP), sono proseguiti i lavori di revisione

per l'adeguamento della versione attuale alle risultanze di detta consultazione e per un allineamento normativo al Regolamento (CE) 765/2008 ed alla Decisione CE/768/2008, entrati in vigore il 1° gennaio 2010.

Il Governo ha continuato, per tutto il 2011, a seguire l'attività di cooperazione amministrativa tra Paesi dell'Unione europea nell'ambito del controllo del mercato ed i lavori di standardizzazione, così come è stata assicurata la continuità nella partecipazione al Comitato Sicurezza Consumatori di cui all'articolo 15 della DGSP ed al sottocomitato Consumer Safety Network (CSN).

In relazione all'entrata in vigore della Decisione 2010/15/UE relativa alle nuove Linee guida RAPEX sono stati approfonditi gli aspetti relativi al calcolo del Risk Assessment, nonché gli elementi innovativi della piattaforma informatica GRASS che diventerà operativa nel mese di marzo 2012.

Si è svolta nel primo semestre del 2011 la consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea sul documento di lavoro **"Verso un approccio europeo coerente alle azioni collettive"**, finalizzata ad identificare le misure che potrebbero essere introdotte nel sistema dell'Unione europea e in quelli degli Stati membri per rendere più efficiente ed omogeneo l'esercizio delle azioni collettive. Il Governo, tramite il Ministero dello Sviluppo Economico ha partecipato attivamente alla consultazione inviando in aprile proprie osservazioni alla Commissione, tenendo presenti gli orientamenti già espressi con il proprio position paper del 2008 sul Libro bianco sulle azioni di risarcimento per violazione delle norme antitrust europee.

Sempre nel contesto del cd. private enforcement, la Commissione ha indetto a giugno la consultazione pubblica sul progetto di documento di orientamento sulla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione delle norme UE antitrust. Lo scopo di questo documento-guida è quello di offrire assistenza ai giudici nazionali e alle parti coinvolte in azioni di risarcimento danni, fornendo le informazioni disponibili per la quantificazione del pregiudizio economico subito. Il documento, in particolare, fornisce chiarimenti sui danni causati da pratiche anticoncorrenziali ed espone una panoramica dei principali metodi e delle tecniche per la loro quantificazione in concreto. Il Governo, nel documento contenente le proprie osservazioni al Libro bianco dell'aprile 2008, si è espresso favorevolmente circa la predisposizione di linee guida sull'argomento, ritenute peraltro di possibile ausilio al lavoro dei giudici nazionali.

Servizi assicurativi. Nel corso del 2011 sono state seguite le riunioni del Solvency Expert Group, concernenti l'approfondimento dello studio di impatto (QIS5) delle misure di attuazione di Solvency II. Durante le riunioni è stato oggetto di approfondimento anche il testo consolidato della proposta di direttiva "omnibus" destinata ad emendare la direttiva Solvency II.

Si sono tenute altresì, alcune riunioni dell'EIOPC (Comitato europeo delle assicurazioni e dei fondi pensione) nell'ambito delle quali, oltre ai temi abitualmente trattati dal Comitato, è stata approfondita la problematica relativa alle imprese cd. "esterovestite", che hanno sede in un paese dell'Unione europea ed operano esclusivamente negli altri Paesi in regime di libera prestazione di servizi

1.6 Mercati finanziari

Con riferimento alla partecipazione alle fasi preparatorie e negoziali degli atti legislativi dell'Unione su questioni attinenti ai mercati finanziari nel 2011, si segnalano le attività di regolamentazione di seguito riportate.

Conclusione del negoziato sulla revisione del Regolamento CE n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, relativo alle **agenzie di rating del credito** (in seguito Regolamento CRA). Detto regolamento ha sostituito il precedente regime di autoregolamentazione delle agenzie di rating con una normativa improntata ai seguenti obiettivi: assicurare l'indipendenza e obiettività delle CRA (credit rating agency); garantire nel continuo la qualità delle metodologie impiegate e l'affidabilità dei rating rilasciati; garantire un sistema di vigilanza efficace ed uniforme in tutta l'area UE. La proposta di emendamento, presentata dalla Commissione nel 2010, dopo l'approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio, è stata promulgata nel 2011 – cfr. regolamento (CE) n. 513/2011) - a seguito di un negoziato nel corso del quale l'Italia ha pienamente sostenuto l'iniziativa normativa. La modifica al Regolamento CRA assegna direttamente alla neocostituita European Securities Markets Authority (ESMA) la vigilanza sulle CRA per l'intera area dell'UE.

Conclusione del negoziato riguardante l'approvazione della **direttiva sui gestori dei fondi di investimento alternativi** (c.d. Direttiva AIFM, Alternative Investment Fund Manager). Anche questa proposta legislativa è stata approvata e promulgata nel corso del 2011 (Direttiva 2011/61/UE). Coerentemente con i principi sostenuti dal Gruppo dei Venti (G-20) e con l'invito del Consiglio europeo della primavera 2009, la proposta estende il raggio d'azione della regolamentazione e della supervisione ai "fondi alternativi" – vale a dire i fondi diversi dai "fondi armonizzati" (cd. UCITS) e dai fondi pensione – per contenere i rischi che detti fondi generano per gli investitori, le controparti e la stabilità finanziaria. La direttiva introduce un regime di autorizzazione cui i gestori di fondi alternativi devono sottoporsi per potere esercitare nella UE qualunque attività di gestione e commercializzazione di fondi. A fronte di un quadro di regole armonizzate e di rafforzamento della supervisione, la proposta prevede il c.d. passaporto europeo: il gestore di fondi alternativi, autorizzato da uno Stato membro, potrà gestire un fondo e commercializzarne le quote, seppur solo nei confronti dei cc.dd. investitori professionali, anche negli altri Stati membri dopo una semplice notificazione alle rispettive Autorità di vigilanza. Si supera così l'attuale regime che subordina tale attività ad una vera e propria autorizzazione di ciascuna Autorità di vigilanza nazionale, con conseguente frammentazione del mercato europeo.

Partecipazione al negoziato (tuttora in corso per la sola definizione linguistica del testo), per un regolamento dell'Unione Europea delle **vendite allo scoperto** (cd. short selling) e dei credit default swap (CDS). Il regolamento è diretto a stabilire un quadro legislativo comune di norme e di poteri relativi alle vendite allo scoperto e ai contratti derivati su crediti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento (credit default swap). Ha, inoltre, l'obiettivo di assicurare un maggiore grado di coordinamento e di coerenza tra gli Stati membri, quando devono essere adottate misure per circostanze eccezionali: il fine è di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo ai mercati finanziari, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori. L'armonizzazione delle norme è necessaria, oltre che per impedire ostacoli al funzionamento del mercato, anche per evitare che gli Stati membri adottino misure divergenti. La forma legislativa del regolamento assicurerà un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, in particolare, delle disposizioni che prevedono direttamente per i privati l'obbligo di notifica e di comunicazione al pubblico delle proprie posizioni corte nette relative a determinati strumenti e delle disposizioni che riguardano le vendite allo scoperto, effettuate in assenza della disponibilità dei titoli. Con apposito regolamento, verranno conferiti all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, AESFEM) i poteri per coordinare le misure adottate dalle autorità competenti o per l'adozione di proprie misure. Gli obblighi previsti tendono a mitigare i rischi senza ridurre gli effetti benefici che le pratiche delle vendite allo scoperto comportano per la qualità e

l'efficienza dei mercati stessi. Infatti, se in determinate situazioni potrebbero determinarsi effetti avversi, nelle normali condizioni di mercato le vendite allo scoperto svolgono ruoli importanti nel funzionamento dei mercati finanziari, in particolare con riferimento alla liquidità e ad alla formazione efficiente dei prezzi.

L'obbligo di notifica alle competenti autorità di posizioni corte nette notevoli, relative a titoli di debito sovrano nell'Unione offrirà informazioni per l'individuazione da parte di tali autorità di rischi sistematici o di utilizzo per finalità scorrette. L'obbligo riguarderà solo la notifica in via privata alle autorità, dati i potenziali effetti negativi sui mercati del debito sovrano, laddove già esistono problemi di liquidità. Le informazioni da fornire alle autorità o al mercato dovranno tenere conto delle posizioni sia corte che lunghe in modo da offrire elementi validi in merito alla posizione corta netta complessiva di un soggetto. Le vendite allo scoperto di titoli azionari o di debito sovrano, effettuate in assenza di disponibilità dei titoli stessi, saranno considerate un fattore di aumento del possibile rischio di mancato regolamento e di volatilità del mercato. Sono perciò previste ulteriori restrizioni proporzionate che terranno conto dei diversi sistemi utilizzati in assenza di disponibilità dei titoli.

Partecipazione al negoziato, tuttora in corso, per una direttiva dell'Unione Europea sui **sistemi di indennizzo per gli investitori** (cd. Investors Compensation Schemes). La proposta vuole incrementare e armonizzare i livelli di indennizzo concessi agli investitori e armonizzare i metodi di finanziamento dei sistemi di indennizzo nell'Unione.

La direttiva in vigore (ICSD) stabilisce che i clienti che ricevono servizi di investimento da imprese di investimento (inclusi gli enti creditizi) siano indennizzati nelle circostanze specifiche in cui l'impresa non sia in grado di restituire il denaro o gli strumenti finanziari che detiene per conto della clientela. Punti nodali dell'attuale testo di compromesso riguardano il livello d'indennizzo (la proposta mira ad assicurare un livello di copertura pari ad almeno 30.000 euro e non superiore a 100.000 euro, mentre la direttiva in vigore fissa il livello a 20.000 euro), il finanziamento dei sistemi di indennizzo (il compromesso prevede un obbligo esplicito per gli Stati membri di garantire adeguati livelli di finanziamento ante o post evento) ed il principio di "pagamento parziale", riconoscendo agli investitori la possibilità di ottenere un indennizzo parziale con una procedura accelerata, nel rispetto di alcune salvaguardie. Un testo di compromesso è già stato approvato dal COREPER in data 23 novembre 2011 e sono stati avviati i successivi negoziati con il Parlamento Europeo.

Partecipazione al negoziato per un regolamento dell'Unione dei **contratti derivati**, in particolare dei cd. derivati OTC, over the counter, e di alcune infrastrutture dei mercati finanziari (CCP, central counterparty - controparti centrali) e trade repository (repertori delle negoziazioni), cd. EMIR.

Trattasi di un regolamento dell'Unione per i contratti derivati, in particolare dei cd. derivati OTC (over the counter) ovvero non scambiati nei mercati regolamentati, e per alcune infrastrutture di mercato, le controparti centrali (CCP, central counterparty) e i repertori dei dati delle negoziazioni (TR, trade repository). L'Italia è stata fortemente impegnata in tutte le fasi del negoziato, giunto ora alla fase di approntamento del testo di compromesso finale del provvedimento legislativo che verrà sottoposto all'esame del COREPER. Un testo di compromesso è già stato approvato dal COREPER e sono stati avviati i successivi negoziati con il Parlamento Europeo. Il Governo è impegnato attualmente nelle fasi conclusive del negoziato nelle quali si dovrà pervenire al testo di compromesso finale del provvedimento legislativo.

Partecipazione al gruppo di lavoro e/o negoziato per una proposta di regolamentazione nell'Unione dei **depositari centrali di titoli** (CSD, Central Securities Depository). Il

governo è stato impegnato, per il tramite del Ministero economia e finanze al Working Group della Commissione per una proposta normativa sui Depositari Centrali di Titoli (CSD) che sono le entità poste a livello più alto fra le strutture che detengono titoli per conto di altri, che accettano valori mobiliari (securities) dagli emittenti per la loro custodia (cd. safekeeping), per la loro registrazione (funzione di emissione) e per l'organizzazione della movimentazione degli stessi fra i conti dei loro partecipanti (funzione di settlement). Nel marzo del 2011 si è conclusa la consultazione della Commissione sui CSD - attualmente non regolamentati a livello UE ma sempre più interconnessi dall'operatività transfrontaliera sui mercati finanziari - dalla quale è emerso un generale consenso per la regolamentazione specifica dei CSD. Gli obiettivi di una prossima proposta legislativa mirerebbero al rafforzamento della cornice regolamentare del settlement transfrontaliero, all'introduzione di un regime UE armonizzato e coerente di autorizzazione e supervisione e alla rimozione di talune barriere di accesso in questo particolare settore (da, verso e tra CSD).

La proposta legislativa era prevista entro la fine del 2011 da parte della Commissione. Da parte italiana, nell'ambito del gruppo di lavoro presso la Commissione, si è riservata un'attenzione preponderante agli aspetti definitori delle attività dei CSD, al fine di ricomprendere nella normativa tutte le entità che svolgono nei paesi membri tali attività. Delicati rimangono anche gli aspetti riguardanti l'autorizzazione delle attività dei CSD, fra le quali alcune potrebbero essere di tipo bancario, e la ripartizione delle diverse competenze e dei diversi ruoli delle Autorità coinvolte. Un interesse prioritario va mantenuto anche sul tema dell'integrità dell'emissione dei titoli attraverso il sistema di registrazione da parte dei CSD. Relativamente ai diversi aspetti dell'accessibilità ai CSD, sebbene si sia favorevoli alla più ampia apertura possibile, sono da ritenersi di particolare delicatezza gli aspetti concernenti l'interoperabilità tra le entità interessate. Si è favorevoli, infine, allo strumento del regolamento piuttosto che alla direttiva quale strumento normativo dell'Unione europea.

Partecipazione al gruppo di lavoro per una proposta di regolamentazione nell'Unione sulla **certezza giuridica in materia di detenzione in amministrazione** (gestione accentrata) e **disposizione di valori mobiliari** (cd. SLD, Securities Law Directive).

L'argomento rientra nel quadro per lo sviluppo e il rafforzamento della sicurezza e dell'efficienza delle strutture di post-trading a livello dell'Unione e prosegue sulla base dei lavori conclusivi (2008) del Legal Certainty Group. L'obiettivo è di procedere verso un quadro regolamentare armonizzato per il trattamento "in conto" dei titoli negoziati (e generalmente dematerializzati nella forma di book-entry securities), unitamente ad una migliore protezione dei connessi diritti degli investitori. Senza toccare gli aspetti di diritto sostanziale, lasciati alle normative nazionali, riguardanti la questione "di chi un emittente debba riconoscere come detentore legale dei suoi titoli", si tenderebbe a prefigurare per i titoli detenuti nei "conto titoli": i) una normativa sul possesso (certezza nella gestione/detenzione in amministrazione) e sui diritti di disposizione; ii) la regolazione dei possibili conflitti (sovraposizioni) tra le diverse discipline giuridiche (sia nazionali che europee, sia civilistiche che commerciali); iii) il trattamento e le procedure per la fruizione dei diritti che scaturiscono dagli stessi titoli. L'argomento è stato oggetto di una consultazione pubblica promossa dalla Commissione, conclusasi all'inizio di gennaio 2011, alla quale l'Italia ha partecipato con un proprio documento.

La posizione italiana prevede che il mantenimento di "securities account" per conto dei clienti venga consentito solo ad entità regolamentate; che la definizione dell'ambito della regolamentazione si limiti a titoli "accreditabili" in conto titoli, normalmente cd. book entry securities, auspicando tuttavia una più ampia diffusione delle stesse (dematerializzazione completa); che l'approccio normativo utilizzato sia neutro sul

sistema di detenzione dei titoli (quindi sul tipo di diritti dell'investitore sui propri titoli) e non comprometta negativamente alcuni elementi tipici (quali la certezza dell'acquisizione e del trasferimento dei titoli, l'integrità del sistema di detenzione, l'esercizio dei diritti e delle corporate actions); che siano ben definiti gli aspetti concernenti l'integrità dell'emissione e i meccanismi idonei a minimizzare le possibilità inflazionistiche sui titoli emessi (applicazione del cd. principio "no crediting without debiting"); che siano definiti gli aspetti di prevalenza di una regolamentazione sull'altra.

Partecipazione alle prime riunioni del Consiglio riguardanti una proposta di direttiva che modifica e riunisce in un unico testo le direttive in materia di **conti annuali e consolidati delle società di capitali** (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE). La Commissione, con tale proposta, si prefigge sia di semplificare gli obblighi relativi alla redazione dei bilanci annuali e consolidati, nel contempo riducendone i connessi costi, sia di giungere ad un grado di armonizzazione maggiore tra le legislazioni degli Stati membri. Nell'ambito dei lavori preliminari sono state rappresentate le esigenze di condurre necessari approfondimenti tecnici ed eventuali aggiustamenti del testo, al fine di contemperare l'esigenza di ridurre i costi amministrativi con quella di assicurare una piena, effettiva e trasparente informativa da parte dei soggetti economici.

Partecipazione al tavolo di negoziazione presso il Consiglio riguardante una proposta di direttiva che modifica la c.d. direttiva **Transparency** (2004/109/CE), con l'obiettivo di migliorare il grado di trasparenza delle informazioni prodotte dalle società emittenti. L'intervento della Commissione riguarda:

- la riduzione dei costi amministrativi; si propone l'abolizione dell'obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria trimestrale;
- l'ottimizzazione del regime di trasparenza in ambito di proprietà aziendale; si intende raggiungere questo obiettivo tramite l'armonizzazione del regime di informazione relativo alle partecipazioni rilevanti, richiedendo di aggiungere alle informazioni sulle azioni anche quelle sugli strumenti derivati che danno la possibilità di acquisire le azioni stesse;
- la pubblicazione delle sanzioni e misure adottate per prevenire la violazione della normativa.

L'attività svolta si è incentrata maggiormente sullo studio delle modifiche proposte dalla Commissione, con particolare riferimento all'analisi dei costi e i benefici connessi a questi interventi. In questa fase di studio e analisi sono state coinvolte le Autorità indipendenti e i principali stakeholder.

Partecipazione alle riunioni del Consiglio riguardanti una proposta di direttiva sui **contratti di credito relativi ad immobili residenziali** (Mortgage Credit Directive). La Commissione, con tale proposta, si prefigge di tracciare un framework comune per alcuni aspetti dei contratti di credito, nonché per i requisiti prudenziali e di supervisione degli intermediari, per i quali si prevede la creazione di un passaporto europeo.

L'intervento della Commissione, nello specifico, riguarda la disciplina della fase antecedente alla conclusione del contratto, e in particolar modo, l'individuazione del set d'informazioni che creditori e intermediari devono fornire al consumatore, e quest'ultimo ai primi, in modo da realizzare un responsible lending e un responsible borrowing e giungere ad una conclusione consapevole e prudente del contratto. A ciò si aggiunge la tematica della fissazione dei requisiti di professionalità e competenza dello staff in caso di attività cross border e il passaporto europeo per gli intermediari.